

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 22138	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: NO				
Risarcimento alla costituita parte civile: NO				
Altro: no				
Quantum: mesi sette di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Sentenza del Tribunale di Firenze del 10 dicembre 2008 che lo ha ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.				
2° Grado: Sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14 gennaio 2010 che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, ha dichiarato prevalenti rispetto all'aggravante contestata, le attenuanti generiche e del risarcimento del danno, già riconosciute dal primo giudice, ed ha ridotto la pena da questo inflitta a mesi sette di reclusione.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Incaricato di eseguire misure di rilevamento dei campi magnetici presso una stazione radio base, salito sulla copertura esterna dell'edificio avente un'altezza dal suolo di circa venti metri, nell'avvicinarsi all'antenna da misurare era scivolato sulla lastra di vetro di un lucernario ed era precipitato al suolo rimanendo infilzato in un'asta metallica. A seguito di ciò, venendo trafitti gli organi vitali, perdeva la vita.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

I profili di responsabilità si individuano, essenzialmente, nella scarsa informazione e formazione assicurate al giovane lavoratore, appena assunto, e nella mancata predisposizione dei mezzi necessari per prevenire i rischi connessi con l'attività esercitata. In proposito è stato giustamente osservato, da un lato, che la formazione di un lavoratore (che prevede la frequenza a specifici corsi ed il relativo attestato) è cosa ben più complessa dell'apprendistato sul campo, dall'altro, che la pur approssimativa "informativa" non era stata rispettata, poichè non erano stati forniti gli strumenti necessari per l'esecuzione in sicurezza dell'incarico affidatogli. In realtà, il rispetto delle norme antinfortunistiche e la corretta interpretazione, da parte del datore di lavoro, del ruolo di garante della sicurezza del luogo ove si svolge l'attività d'impresa

che la legge allo stesso attribuisce, non passa solo attraverso la teorica individuazione dei doveri e dei divieti, nè solo attraverso la indicazione delle più sicure modalità di esecuzione del lavoro e degli strumenti e delle misure di protezione da utilizzare, ma anche, e soprattutto, attraverso la verifica del rispetto delle stesse da parte del lavoratore nonchè attraverso la concreta messa a disposizione di tali strumenti e misure, individuati preventivamente dopo attenta e precisa analisi dei rischi connessi con l'esecuzione dello specifico incarico affidato al dipendente. Riguardo alla vicenda oggetto del presente giudizio, osserva la Corte che non basta, per ritenere adempiuti, da parte dell'imputato, gli obblighi connessi con la sua posizione di datore di lavoro, l'aver elaborato un documento, indicato come "informativa", e l'aver reso edotto il lavoratore del divieto di accesso ai lastrici solari non calpestabili e dell'obbligo di ricorrere, in tali casi, ad una "piattaforma di lavoro omologata". Tali indicazioni, divieti, prescrizioni, diventano credibili, invero, solo se, accanto ad essi, da un lato, siano previsti, seri controlli diretti a verificarne la piena osservanza, dall'altro, che siano messi concretamente a disposizione del dipendente i mezzi e le attrezzature di protezione ritenuti necessari per garantire un sicuro svolgimento del lavoro. Si vuole, cioè, rilevare, con riguardo alla vicenda che oggi interessa, che il divieto di accesso ai lastrici solari non calpestabili, previsto nella "informativa", ed il conseguente obbligo di utilizzare dette attrezzature, hanno un senso solo se il datore di lavoro eserciti in necessario controllo per assicurarne il rispetto, ed ancora, se il dipendente abbia realmente la possibilità di scegliere tra il rispetto di tali divieti ed obblighi -potendo concretamente far ricorso agli strumenti indicati della "informativa"- e la loro elusione laddove, in assenza di detti strumenti, gli rimanga solo la scelta, per portare a termine il lavoro, di violare i divieti ed imboccare strade traverse e più rischiose. Non basta, d'altra parte, l'apprendistato di un mese per ritenere adempiuto in maniera accettabile, da parte dell'imputato, l'obbligo di formazione del lavoratore, specie se giovane, come il L., ed alle prime esperienze lavorative. Al cospetto della palese violazione dei compiti che la legge gli assegnava, l'imputato non può invocare, a propria discolta, la condotta della vittima, quasi che essa si sia posta quale causa internarti va del nesso causale tra l'evento e la condotta colposa contestatagli. In tema di causalità, invero, questa Corte ha costantemente affermato che il rapporto di causa deve ritenersi escluso solo in presenza di un processo causale del tutto atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili. Situazione certamente non riscontrabile nel caso in esame, non solo per la prevedibilità, in sè, del gesto, pur imprudente, del giovane di salire, comunque, sul lastrico solare, pur non calpestarlo, per eseguire le verifiche di cui era stato incaricato, ma anche perchè è pacificamente emersa l'abitudine del L., secondo quanto accertato dai giudici del merito, di salire su tali coperture.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.